




COMUNE DI MONZA
SETTORE AMBIENTE E QUALITÀ URBANA
Ufficio Ecologia



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE A TECNOLOGIA CELLULARE
E PER LA RADIODIFFUSIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 67 DEL 23.10.2003
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10.11.2003

Regolamento Comunale per l'installazione e per l'esercizio di impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare e per la radiodiffusione

ART. 1 - Finalità

L'obiettivo del presente regolamento è di stabilire per il territorio di Monza i criteri per l'autorizzazione delle installazioni di impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare e per la radiodiffusione (quali le stazioni radio-base per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso o da apparati mobili e servizi simili) a condizione che siano rispettate le norme urbanistiche vigenti e le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nel rispetto della normativa statale e regionale sugli impianti di telecomunicazione, con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria e alla tutela della salute pubblica.

ART. 2 - Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed in conformità alla legislazione vigente, gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz. In particolare, il presente regolamento si applica agli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare e per la radiodiffusione, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni.

Sono esentati:

- le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature sopracitati
- gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche
- gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

ART. 3 - Programmazione comunale per la localizzazione degli impianti

Il Consiglio Comunale approva, unitamente al presente regolamento, la mappa del territorio che individua le zone su cui è possibile dar corso alla localizzazione di aree per l'installazione di impianti.

Nelle zone indicate come non idonee alla localizzazione, le installazioni possono essere concesse previa deroga del Consiglio Comunale, con la procedura prevista dall'art. 16 della Legge 6/8/67 n. 765.

Nelle zone di tutela delle attrezzature in progetto le installazioni potranno essere concesse solo a condizione che il gestore si impegni a dismettere l'impianto qualora le attrezzature stesse venissero realizzate.

La localizzazione di aree ai sensi delle norme vigenti verrà di norma definito in ragione dei Piani annuali.

Nelle zone e aree localizzate di cui sopra verrà favorita comunque la diffusione di celle molto piccole quali microcelle (potenza al connettore massima < 5 Watt) e picocelle (potenza al connettore massima < 1 Watt) e prevarrà il criterio di installazione di impianti su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed altezze, possono consentire l'insediamento di impianti senza arrecare rilevante impatto visivo e fatte salve le verifiche specifiche di compatibilità.

ART. 4 - Limiti e divieti

Il rispetto della normativa vigente da parte dei titolari degli impianti è verificato preventivamente da ARPA per compito istituzionale.

L'Amministrazione Comunale intende garantire il raggiungimento degli "obiettivi di qualità" anche attraverso la esplicita determinazione, nel presente regolamento, di distanze minime dalla fonte inquinante delle aree socialmente e ambientalmente sensibili ai fini della minimizzazione del rischio e per evitare esposizioni indebite.

Nessun impianto può essere localizzato a meno di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di destinazioni del tipo: asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze.

Nessun impianto di cui alla premessa, qualora posto su edificio, può eccedere l'altezza di mt. 3 dal piano di copertura dell'edificio stesso salvo particolari soluzioni estetiche approvate dalla Amministrazione Comunale.

Nessun impianto nelle zone residenziali può essere localizzato sul piano di copertura di edifici al di sotto dei 5 piani fuori terra.

Nessun impianto nelle zone industriali può essere localizzato sul piano di copertura di edifici al di sotto dei 18 metri di altezza.

Le aree destinate agli impianti e alle apparecchiature nelle quali possono essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale non devono essere accessibili alla popolazione. Ove sussiste tale rischio le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).

Sono escluse soluzioni con tralicci mentre possono essere autorizzati pali di norma addossati o connessi agli edifici, nelle proprietà private, qualora l'altezza non sia inferiore a 15 metri e superiore a 30 metri e nelle proprietà pubbliche su aree appositamente localizzate dalla Amministrazione Comunale, anche su richiesta dei proponenti l'installazione e nel rispetto del presente regolamento e mappe allegate.

ART. 5 - Norme progettuali per l'installazione di impianti fissi per la radiofrequenza

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in vigore nonché con i vincoli delle tutele paesaggistiche e monumentali, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.

Gli impianti, come scelta tecnologica, devono essere progettati e installati in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi in rapporto con la qualità del servizio svolto ed in linea con il principio di precauzione di cui in premessa.

In caso di pluralità di domande per lo stesso sito verrà data preferenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori e che prevedano adeguato frazionamento delle potenze. Sarà inoltre compito dell'Amministrazione comunale promuovere e favorire l'utilizzo comune di un medesimo impianto da parte di più gestori.

Verrà data inoltre preferenza alle domande di localizzazione degli impianti sopra il piano di copertura dell'edificio più alto tra quelli dell'area di interesse.

Sotto il profilo esecutivo dovranno essere proposte strutture di particolare pregio architettonica e dovrà essere in generale mitigato l'impatto visivo sia delle antenne che delle strutture di sostegno (pali, cavi). Fatte salve le disposizioni di sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

Di norma dovranno essere prescritte all'interno dei provvedimenti autorizzativi le piantumazioni di essenze arboree od altre forme di cortina, atte a mascherare quanto più possibile gli impianti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di adottare un "progetto tipo" circa i pali di sostegno e la cabina sottostante che preveda elementi di riferimento architettonico al fine di raggiungere un'ideale qualità formale, a cui gli operatori dovranno conformarsi nella predisposizione dei progetti.

ART. 6 - Impianti temporanei per la telefonia mobile

Le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base) con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W e destinate ad operare per un periodo di tempo limitato e temporaneo, o in attesa della realizzazione di un impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a 120 gg e non siano collocate nelle aree indicate dall'Amministrazione Comunale come non idonee alla localizzazione non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento ma sono soggette al solo obbligo di comunicazione da parte del titolare al sindaco e all'ARPA trenta giorni prima dell'attivazione. Il Comune può comunque chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

Scaduti i termini temporali di esercizio specificati nella comunicazione inviata ai sensi dei commi precedenti l'impianto non potrà essere mantenuto attivo a copertura della stessa area salvo deroghe eccezionalmente concesse dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7 - Procedure autorizzative e oneri economici a carico del gestore

Per le procedure autorizzative si rimanda agli artt. 87/88 del D.Lgs. 259/2003.

Tali procedure prevedono sempre il conseguimento in fase di istruttoria del parere consultivo obbligatorio dell'ARPA circa la conformità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti nella legge 36/2001, così come previsto dal D.Lgs. 259/2003.

L'ARPA si esprime entro 30 gg dal ricevimento della richiesta, inviando il parere al Comune e al titolare dell'impianto.

Tutte le istanze di cui sopra dovranno essere corredate dalla Convenzione con il Comune o impegnativa unilaterale del richiedente, in cui vengono regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione viene assoggettata nonché gli adempimenti di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento.

La Convenzione o impegno unilaterale prevederanno il pagamento annuale delle spese a copertura dei costi di istruttoria della pratica e dei costi necessari per consentire all'Amministrazione Comunale o agli enti da essa incaricati, di conseguire le attività di controllo degli impianti, di verifica delle condizioni di installazione di impianti e microcelle, di monitoraggio ed altre previste a scopo preventivo e cautelativo.

La Convenzione o impegno unilaterale prevederanno infine atto di fidejussione o altra garanzia del futuro smantellamento e adempimenti relativi.

Per le attività di installazione su suolo pubblico o ad altri concessi sarà inoltre corrisposto al Comune un canone definito di norma ogni anno in sede di bilancio o con apposito atto deliberativo.

Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto il titolare invia apposita comunicazione al Sindaco e all'ARPA dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione indicati dalla vigente legislazione.

Se l'impianto autorizzato non viene realizzato entro un anno dall'autorizzazione, la medesima decade.

E' garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti da parte dei cittadini in forma singola o associata, impegnando altresì l'Amministrazione Comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle imprese e a trasmetterle per un parere consultivo alle circoscrizioni interessate.

ART. 8 - Adempimenti del gestore successivi al rilascio della concessione

Le responsabilità del rispetto e applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti e/o proprietari degli stessi.

Il proprietario del luogo in cui avviene l'installazione è corresponsabile delle opere che vengono realizzate, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Edilizio.

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà di questo Comune, siano esse libere o costruite, il richiedente dovrà sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese e entro 90 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.

Nel caso in cui il gestore decida autonomamente di disattivare l'impianto indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, ha l'obbligo di comunicarlo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione Comunale con preavviso di 60 giorni e entro 90 giorni dalla data di dismissione procederà alla rimozione dell'impianto e al ripristino dello stato preesistente salvo diverse disposizioni di cui alla Convenzione e/o impegno unilaterale.

Il gestore invia una comunicazione nel caso di variazioni delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego degli impianti o, comunque, attraverso la modifica dei sistemi di antenna.

Sarà necessaria una nuova procedura di autorizzazione solo qualora sia aumentata la potenza dell'impianto o quando, a causa delle modifiche apportate all'impianto stesso, sia da prevedersi un significativo aumento delle esposizioni considerata l'incidenza del fondo elettromagnetico allo stato attuale.

Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all'autorità competente ed alla proprietà dell'area o dell'immobile per le procedure per essa conseguenti in caso di necessario smantellamento. Per detta disattivazione e smantellamento potrà essere utilizzata anche la fidejussione o altra garanzia di cui all'art. 8)

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento.

Il gestore si impegna a dismettere immediatamente o a sospendere temporaneamente l'impianto, qualora motivi di salute pubblica, pubblica

incolumità o protezione ambientale rendessero necessario un provvedimento in tal senso da parte delle autorità competenti a seguito di nuove leggi, regolamenti o circolari ministeriali.

Il gestore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno ad altri impianti esistenti nell'area concessa.

Il gestore solleva il Comune di Monza da ogni responsabilità civile e penale per gli eventuali danni che possono derivare a persone, animali e cose dall'impianto realizzato dallo stesso gestore.

ART. 9 - Controlli e sanzioni

Oltre ai controlli previsti dalla legge e posti in capo agli organi istituzionalmente preposti, l'Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente avvalendosi dell'ARPA, o di soggetti privati con capacità tecniche adeguate e certificate nonché organi pubblici e competenti in materia secondo il protocollo ISPESL Network e, con frequenza indicata dall'Amministrazione Comunale discrezionale e comunque non inferiore ai 90 gg. e su almeno il 10% degli impianti di ciascun gestore.

Le spese relative ai controlli saranno poste in carico ai concessionari degli impianti in base ai contenuti dello schema di convenzione di cui all'art. 8.

Chiunque superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla legislazione statale e regionale vigente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000,00 a euro 300.000,00. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione i piani di risanamento di cui all'art. 12, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

ART. 10 - Piani di localizzazione

I gestori di reti di telecomunicazione presentano all'Amministrazione Comunale ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, il Piano di localizzazione, ai sensi dell'art. 4 comma 11 della l.r 11/2001, nel rispetto del presente Regolamento. Il Piano descrive lo sviluppo o la modificazione dei sistemi gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni e viene sottoposto al parere consultivo delle Circoscrizioni. Il Piano, per gestori con installazioni in area non compatibile o tecnologicamente non adeguate, contiene anche gli adempimenti di cui al successivo art. 12. L'Amministrazione Comunale, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione e nel rispetto del presente Regolamento, promuove le iniziative di coordinamento e razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.

L'Amministrazione Comunale, pertanto, definisce ed approva il generale piano inerente la localizzazione e la gestione degli impianti. Il piano potrà essere integrato o modificato di norma ogni anno.

Il Comune, prima della approvazione del Piano, ne rende pubblici i contenuti per 30 giorni, per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, in forma singola o associata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione.

ART. 11 - I piani di risanamento

Qualora venga riscontrato un superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di un impianto, il sindaco prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro termini definiti in relazione alla situazione verificata.

Gli impianti già esistenti non corrispondenti al presente regolamento o ricadenti in zone non conformi dovranno adeguarsi allo stesso entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore; prorogabili per altri 180 giorni solo se interessati da piani di risanamento che prevedano interventi singoli o congiunti sulle seguenti variabili: distanze dai recettori, potenze degli apparati, altezza dei pali di sostegno, orientamento ed inclinazione delle antenne, come pure sulla ricerca delle migliori e più recenti tecnologie.

Nel caso i suddetti interventi non siano sufficienti l'Amministrazione Comunale ordinerà la rimozione dell'impianto, con le procedure di cui al precedente art. 9, e la sua ricollocazione in area più opportuna.

I piani di risanamento, con riferimento a tutti gli impianti presenti nell'ambito del territorio comunale, dovranno essere redatti a cura e a spese dei soggetti gestori e sottoposti alla valutazione degli enti preposti alla tutela sanitaria, dell'ARPA e all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Le funzioni amministrative di controllo dell'attuazione dei piani sono poste in capo al Comune.

Il mancato risanamento degli impianti fissi secondo le prescrizioni del regolamento, dovuto ad inerzia o inadempienza dei gestori, comporterà la disattivazione temporanea degli impianti.

ART. 12 - Disposizioni transitorie finali

E' assegnato il termine di 120 gg dalla data di esecutività del presente Regolamento ai concessionari del servizio di telefonia mobile e per la radiodiffusione per integrare la documentazione tecnica agli impianti già installati e funzionanti e per verificare la corrispondenza degli impianti esistenti al presente regolamento. In caso di inadempienza da parte dei Concessionari l'Amministrazione Comunale procederà, previa diffida ad adempiere entro un termine di 30 gg, a dichiarare decaduto il titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l'impianto e ad ordinare la disattivazione dell'impianto e la successiva rimozione dello stesso a carico

del concessionario del servizio. Trascorsi 60 gg senza che il concessionario abbia eseguito l'ordine di disattivazione e rimozione, provvederà l'Amministrazione Comunale in danno al concessionario.

La mappa allegata di cui al precedente art. 3 è parte integrante del presente Regolamento.

La mappa inerente la situazione attuale, anch'essa allegata al presente Regolamento, è di riferimento al fine di individuare i piani di risanamento di cui al precedente art. 11.

Per le sanzioni e per quanto non previsto da questo regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.